

IN BREVE n. 027-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

OVER 65 CON ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

di Marco PERELLI ERCOLINI e Alfonso CELENZA

pubblicato sul Bollettino dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova

In prossimità della scadenza delle denuncia dei redditi libero-professionali netti, non già soggetti ad altra contribuzione previdenziale, per il versamento dei contributi previdenziali alla Quota B del Fondo generale ENPAM, possono essere utili alcune precisazioni per i medici pensionati ENPAM che continuano una attività lavorativa in libera professione. Infatti per le normative, ora vigenti, per ogni introito da attività lavorativa va effettuato il rispettivo versamento contributivo previdenziale indipendentemente dagli importi e dall'essere già titolare di una pensione.

Con l'articolo 18 comma 11 del DL 98/2011 convertito in legge n.111/2011

Decreto legge n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011

Articolo 18 comma 11

11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale.

Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.

mettendo ordine alle varie interpretazioni e applicazioni sulla obbligatorietà contributiva previdenziale per ogni introito da attività lavorativa (indipendentemente dall'età anagrafica e dalla titolarità di una pensione), viene ribadito l'obbligo da parte degli enti previdenziali di prevedere nel proprio ordinamento la obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale con possibilità di una contribuzione ridotta pari al 50% di quella ordinaria. Ciò per fugare eventuali interpretazioni anche giuridiche di eventuale esonero contributivo, qualora l'ente previdenziale di appartenenza non lo imponga, anche nella Gestione separata INPS.

L'ENPAM già dal 2009 con una delibera 53 aveva reintrodotta la obbligatorietà dei versamenti contributivi sugli introiti da libera professione anche per i suoi pensionati, che non dovendo più versare il contributo della Quota A debbono però fare i calcoli sul reddito libero professionale senza la franchigia collegata al reddito virtuale in relazione al contributo minimo annuo dovuto da tutti gli iscritti all'ENPAM al di sotto dei 65 anni e pagato tramite la cartella esattoriale.

La delibera per l'operatività non è mai stata approvata dai Ministeri vigilanti, ma sarebbe superata con quanto previsto dalla legge 111/2011.

Il versamento all'ENPAM senz'altro evita possibili contenziosi con la Gestione Separata INPS il cui contributo è ben superiore a quello previsto dall'ENPAM e cioè il 18% (per il 2011 il 17%) rispetto al 12,50 per cento o il 6,25 nella forma ridotta per i titolari di pensione (periodo: 1 gennaio 2012-31 dicembre 2012) Le aliquote ENPAM cresceranno, però, gradualmente per arrivare nel 2021 rispettivamente al 19,50 e 9,75, secondo recenti deliberati dell'ente (vedi tabella allegata). In precedenza il contributo ridotto della Quota B del Fondo generale ENPAM era il 2% per tutti.

QUOTA B DEL FONDO GENERALE ENPAM aliquote contributive sino al limite reddituale			
dal	al	Aliquota ordinaria	Aliquota ridotta per i pensionati
01.01.1990	31.12.2011	12,50%	2,00%
01.01.2012	31.12.2012	12,50%	6,25%
01.01.2013	31.12.2013	12,50%	6,25%
01.01.2014	31.12.2014	12,50%	6,25%
01.01.2015	31.12.2015	13,50%	6,75%
01.01.2016	31.12.2016	14,50%	7,25%
01.01.2017	31.12.2017	15,50%	7,75%
01.01.2018	31.12.2018	16,50%	8,25%
01.01.2019	31.12.2019	17,50%	8,75%
01.01.2020	31.12.2020	18,50%	9,25%
01.01.2021		19,50%	9,75%

Infatti l'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS non scatta per i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria (art. 6 DM 2 maggio 1996, numero 281), col versamento all'ENPAM verrebbe assolto quindi ogni obbligo contributivo previsto dalla legge 335/95.

Inoltre i contributi sono totalmente deducibili ai fini fiscali.

L'obbligo della contribuzione comporta la corresponsione di una pensione supplementare, che le Casse dovranno regolamentare quantificandone i tempi di erogazione e il quantum.

PENSIONATI CON ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	<ul style="list-style-type: none"> • nulla è dovuto all'INPS Gestione separata • sono obbligati a iscriversi e a pagare i contributi alla propria Cassa di previdenza nella misura prevista dalla Cassa e comunque non inferiore al 50% della aliquota contributiva ordinaria
PROFESSIONISTI PENSIONATI CHE NON HANNO PAGATO I CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	<ul style="list-style-type: none"> • non debbono pagare nulla all'INPS
PROFESSIONISTI PENSIONATI CHE HANNO PAGATO I CONTRIBUTI ALL'INPS	<ul style="list-style-type: none"> • non hanno diritto alla restituzione • i contributi versati sono utili per eventuali prestazioni pensionistiche aggiuntive
PROFESSIONISTI PENSIONATI CHE HANNO PAGATO I CONTRIBUTI ALL'INPS CON RISERVA DI RIPETIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • hanno diritto, a richiesta, alla restituzione delle somme pagate
PROFESSIONISTI PENSIONATI CON CONTENZIOSO IN ATTO	<ul style="list-style-type: none"> • chiusura del contenzioso con esclusione dell'obbligo della contribuzione

Alla luce di quanto sopra, con la circolare 99/2011 l'INPS da alcuni chiarimenti:

- gli enti previdenziali privati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 111/2011 debbono provvedere all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti prevedendo l'obbligatorietà dell'imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività;

- pertanto i soggetti già pensionati, ove svolgano attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti (obbligo dal 6 luglio 2011);
- conseguentemente con norma di interpretazione autentica, va riconosciuta la loro esclusione dall'ambito di operatività dell'art. 2, co. 26 della legge 335 del 1995 e dal conseguente obbligo contributivo degli stessi alla gestione separata INPS;
- infine, non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale gli eventuali versamenti già effettuati, salvo che siano stati versati con espressa riserva di ripetizione.

INPS - PAGAMENTO PENSIONI OLTRE 1000 EURO

Con riferimento al pagamento in contanti delle importo superiore a 1.000 euro, l'INPS fornisce specifiche indicazioni con messaggio del 28 giugno 2012, n. 10885, anche in base alle modifiche apportate alla Legge numero 214/2011 (recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) dalla Legge numero 44 del 26 aprile 2012 (di conversione del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012).

In particolare, al punto 2.4 si prevede per la gestione dei pagamenti pensionistici erogati dall'Istituto nei casi in cui i beneficiari di trattamenti di importo superiore a 1.000 euro entro il 30 giugno 2012 non abbiano indicato un conto di pagamento su cui accreditare le rate pensionistiche, una fase transitoria di tre mesi a partire dal 1° luglio, durante la quale l'Istituto deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 10885 del 28.06.2012 (documento 111)
Allegato n. 1 (documento 112)
Allegato n. 2 (documento 113)

PENSIONI - BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - M. Benetti

Il taglio per due anni delle pensioni da indicizzare ha motivazioni esclusivamente di cassa, dato che non incide sul sistema pensionistico. Ha, tuttavia, effetti strutturali sulla spesa: i risparmi prodotti incideranno sulla spesa pensionistica fino alla cessazione delle pensioni interessate.

Il congelamento dell'indicizzazione a tre volte il minimo porta ad una riduzione di spesa pari a 2,5 mld nel 2012 e a 4,2 mld negli anni successivi.

PUBBLICO IMPIEGO e PENSIONE A 70 ANNI

La riforma Fornero prevede una flessibilità al pensionamento in via generale tra i 66 e 70 anni. I lavoratori potranno posticipare l'uscita fino al compimento dei 70 anni sempre tenendo presente gli aumenti connessi alle speranze di vita.

Ma attenzione ai lavoratori del pubblico impiego la fascia di flessibilità tra i 66 e i 70 anni non si applicherà per la clausola *fermi restando i limiti ordinamentali* dei rispettivi settori di appartenenza: nel pubblico impiego la flessibilità dunque non potrà essere sfruttata da nessun lavoratore (attualmente il limite ordinario è ai 65 anni) salvo coloro che hanno limiti ordinamentali

più alti, ossia i professori universitari e i magistrati che maturano normalmente più di 40 anni di contribuzione.

Nel regime retributivo gli anni sopra i 40 non influiscono sulla pensione; con il passaggio al contributivo pro-rata non solo gli anni sopra i 40 maturati dal 2012 hanno effetti positivi sulle pensioni, ma sul montante così cumulato verranno applicati i nuovi coefficienti, a differenza di quanto accade oggi con evidenti vantaggi economici.

PENSIONI - TUTTI EGUALI MA CON DIFFERENZE

Attualmente i deputati con più di una legislatura potranno percepire la pensione a 60 anni e gli altri a 65, mentre i comuni cittadini dovranno aspettare i 66 anni....

DALLA CASSAZIONE

Calcolo reversibilità tra ex moglie e quella sposata

Nel calcolo della pensione di reversibilità del marito defunto tra l'ex moglie e quella sposata in seconde nozze va tenuto calcolo della durata dei singoli rapporti matrimoniali con correzioni ispirate all'equità onde evitare quote di pensione inadeguate alle più elementari esigenze di vita o una pensione sproporzionata all'assegno in precedenza goduto.

Corte di Cassazione sezione I civile - sentenza numero 10391 del 21 giugno 2012

GIOVANI e RISCATTO DELLA LAUREA

Opportunità sia ai fini del diritto che della misura della pensione

La legge 247/2007 ha introdotto la possibilità di presentare la domanda di riscatto anche da parte degli inoccupati (*la facoltà di riscatto è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa*) ovvero da coloro che all'atto della presentazione della domanda non hanno mai lavorato e avuto iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria, inclusa anche la Gestione separata.

In particolare, non va inteso come -inoccupato- (termine molto usato nella fattispecie, che però può creare delle confusioni) colui che all'atto della domanda si trovi momentaneamente senza lavoro avendo avuto in passato attività lavorativa con iscrizione ad un fondo di previdenza obbligatoria, ma solo colui che non è ancora entrato nel mondo del lavoro e non ha nessuna posizione presso fondi di previdenza obbligatoria..

Ne consegue che per i medici la domanda ex lege 247/2007 va inoltrata dopo il conseguimento della laurea, ma prima dell'iscrizione all'Ordine professionale poiché l'iscrizione all'Ordine comporta automaticamente anche l'iscrizione all'ENPAM-Fondo generale, fondo di previdenza obbligatoria.

L'onere del riscatto, dilazionabile in dieci anni senza interessi, è deducibile dal giovane ovvero detraibile al 19 % dai genitori (cui è fiscalmente a carico) che si accollano l'onere del pagamento.

Ricordiamo che il riscatto aumenta l'anzianità contributiva (cioè sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione) e incide aumentando il montante su cui calcolare la pensione applicando i coefficienti di rendimento.

Legge 24 dicembre 2007 n. 247

77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza

l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».

Costo del riscatto nel 2012: euro 4.925,91 per ogni anno da riscattare, pagabile in dieci anni cioè in 120 rate senza interessi di dilazione.

INVALIDITA' - CERTIFICATO MEDICO

Con la circolare n. 91 del 2 luglio l'INPS comunica che dal 1° luglio 2012, il certificato medico introduttivo (SS3), necessario per la presentazione dell'istanza volta al riconoscimento da parte dell'Inps di una invalidità pensionabile e dei conseguenti benefici ad esso previsti dalla legge, dovrà essere compilato ed inviato all'Istituto dal medico certificatore, con modalità telematiche.

E' previsto un periodo transitorio sino al 31 agosto 2012, oltre il quale i certificati andranno inoltrati solo via on line.

Il modello SS3 è disponibile sul sito internet dell'Inps, con accesso dall'area "Servizi on line" alla voce "Per tipologia utente"

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 91 del 2.07.2012 (documento 114)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Luigi Einaudi

Data di emissione il 2 luglio 2012



INPS - RECUPERO INDEBITI PENSIONISTICI

Col messaggio n. 11059/2012 l'INPS comunica che procederà al recupero di indebiti pensionistici (pensioni o quote non dovuti).

La restituzione potrà avvenire con pagamento diretto oppure con trattenute, non superiori a 1/5) sulla pensione in godimento. E' ammessa anche una rateizzazione secondo gli importi da restituire e del reddito del pensionato.

FORNERO - LEGGE SUL LAVORO

E' stata pubblicata nel Suppl. ord. n. 136 alla G.U. 3 luglio 2012, n. 153, la Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Il provvedimento, che consta di 4 articoli, entra in vigore il 18 luglio.

IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE n. 92 del 28.06.2012 Suppl.Ord. n. 136 G.U. n. 153 del 3.07.2012 (documento 115)

STRUTTURE COMPLESSE: IL CAPO È SPECIALIZZATO

da Sole 24 ore - risposta 2191

D - Desidero sapere se per un professore associato di medicina interna, che aspira alla direzione di struttura complessa di geriatria a direzione universitaria, siano o meno necessarie la specializzazione e l'anzianità di servizio nella disciplina di geriatria.

R - Come previsto dall'articolo 5 del Dlgs 517/99, comma 3 nei confronti del personale universitario che svolge attività assistenziale presso le aziende ospedaliere, salvo quanto diversamente disposto nel decreto stesso, si applicano alcune delle disposizioni previste dal Dlgs 502/1992 (articoli 15bis, 15ter, 15quater, 15quinques, 15sexies e 15nonies, comma 2).

Al comma 5, in particolare, viene espressamente indicato che l'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari dell'incarico di direzione di una struttura complessa, è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il direttore di dipartimento.

L'incarico è conferito senza esperimento delle procedure di cui all'articolo 15ter, comma 2 (avviso pubblico), del Dlgs 502/1992, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al Dpr 10 dicembre 1997, n. 484.

Il medico universitario, pertanto, che aspira alla direzione di struttura complessa di geriatria, deve essere in possesso delle prescritte specializzazioni ed anzianità di servizio nella disciplina di geriatria ovvero in disciplina equipollente.

COSÌ IL DEBITO ORARIO DEL DIRIGENTE SANITARIO

da Sole 24 ore - risposta 2193

D - Sono un medico ospedaliero del servizio sanitario nazionale. Il contratto di lavoro, scaduto, prevede un debito orario settimanale di 38 ore. La direzione medica afferma che tale è il debito minimo, ma in quanto dirigente non esiste un tetto orario settimanale massimo: in tal modo si pretende di aumentare l'attività ambulatoriale istituzionale e ovviare ai vuoti inorganici, mai colmati. E' legittima tale interpretazione? In caso contrario, come opporsi?

R - L'articolo 14 del Ccnl 3 novembre 2005 del Ccnl della dirigenza medica stabilisce che l'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali e che, nell'ambito dell'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi annuali, viene stabilito l'impegno di servizio necessario, eccedente l'orario dovuto.

In tal senso, il dirigente medico potrà far riferimento anche, a quanto previsto dalle specifiche intese in materia che la sua Azienda ha raggiunto con le organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda la considerazione in ordine all'esistenza di una durata massima dell'orario di lavoro, questa è disciplinata all'articolo 4 del Dlgs 66/2003, in base al quale la media non può superare, per ogni sette giorni, le quarantotto ore, da calcolarsi con riferimento a un periodo non superiore ai 4 mesi, salvo limiti più elevati stabiliti nei contratti collettivi.

RICONGIUNZIONE ONEROSA PER UNA PENSIONE PIÙ RICCA

da Sole 24 ore - risposta 2193

D - Mia moglie, nata nel 1954 oggi in servizio quale insegnante statale, ha ricevuto (dietro richiesta) il decreto di ricongiunzione, per precedenti periodi quale lavoratrice dipendente in conto Inps, all'Inpdap.

Periodi pari a anni 25 mesi 2 giorni 10, cui corrisponde un onere di 24.317,45 euro (ratealmente con trattenuta mensile di 80,26 euro per 303 rate).

Faccio presente che al 31 dicembre 1995 aveva superato i 18 anni di contribuzione e che al 31 agosto 2012 raggiungerà, complessivamente, 34 anni, 7 mesi, 14 giorni.

Cosa decidere?

R - Ritengo che sia conveniente ricongiungere i periodi assicurativi Inps presso la (ex) gestione Inpdap, ai sensi dell'art. 29/79, in quanto avrà diritto ad un'unica pensione che verrà calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 e contributivo dal 1 gennaio 2012 in poi.

In alternativa, potrebbe rinunciare alla ricongiunzione e chiedere la totalizzazione dei servizi, ma la pensione verrebbe calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, sistema penalizzante rispetto al sistema retributivo. In pratica, in questo caso, risparmierebbe, oggi, i soldi della ricongiunzione, ma percepirebbe, domani, una pensione di importo notevolmente inferiore alla somma mensile richiesta per ricongiungere i periodi assicurativi.

ADOZIONE INTERNAZIONALE E DIVISIONE DELLE SPESE

da Sole 24 ore - risposta 2323

D - Una coppia sostiene spese per un'adozione internazionale. L'ente rilascia certificazione delle spese sostenute intestata a entrambi i coniugi. Può dedurre solo un coniuge la sua quota (25%) più quella dell'altro coniuge (25%)? Quale è la normativa che concede questa possibilità?

R - La normativa fiscale in materia di deducibilità degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure per l'adozione internazionale è contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera 1bis, del Dpr 917/86, così come modificato dall'articolo 4 della legge 476/98.

Con risoluzione 77/E del 28 maggio 2004, l'agenzia delle Entrate ha precisato, tra l'altro, che «la deduzione deve essere operata con applicazione del principio di cassa, in relazione al periodo d'imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute e prescindendo dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale. L'ente autorizzato dovrà certificare non solo le spese sostenute direttamente dall'ente stesso per la procedura di adozione e rimborsate dagli aspiranti genitori

adottivi, ma anche quelle sostenute direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall'ente autorizzato».

Nel ribadire che, in considerazione della volontà del legislatore di agevolare gli aspiranti genitori adottivi, la deduzione del 50% riferibile a tutte le spese sostenute purché finalizzate all'adozione del minore, debitamente documentate e certificate dall'ente autorizzato, si ritiene che la stessa possa essere ripartita tra i coniugi in modo discrezionale (anche attribuendo la deduzione integralmente ad uno solo dei coniugi) avvalendosi dello stesso criterio che vige per i figli a carico.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione 77/E del 28.05.2012
(documento 116)**

**Vedi anche Lavoratrice Madre Medico capitolo 9 - Agevolazioni in caso di adozione
nota punto (**)**

INPS e VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PROFESSIONISTI

Prosegue da parte dell'INPS l'operazione Poseidone con occhio sui professionisti senza versamenti contributivi. Nel mirino i versamenti per redditi conseguiti dal 2006.

Dall'invio delle comunicazioni sono stati esclusi i professionisti in regola con la contribuzione soggettiva alla propria cassa previdenziale.

Per il professionista pensionato che continua l'attività sono esclusi coloro che hanno o stanno versando o abbiano optato per il contributo minimo alla propria cassa.